

Allegato "A" al Repertorio n. 150.221/41.324

**STATUTO**

**"PENTA SERVIZI S.R.L." a socio unico**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SOCI**

**ART. 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

È corrente una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica denominata **"PENTA SERVIZI S.R.L.** (d'ora in avanti indicata sinteticamente come società, senza vincoli grafici).

La società svolge la sua attività utilizzando le modalità dell'affidamento in house, ai sensi della legislazione vigente in materia di società a partecipazione pubblica, nell'interesse degli Enti pubblici partecipanti.

3. La società è assoggettata all'indirizzo e controllo dell'Ente o degli Enti partecipanti, nelle forme previste dai successivi articoli.

4. Dalla compagine sociale sono esclusi i soci privati.

**ART. 2. SEDE**

1. La società ha sede legale nel Comune di Azzano Decimo (PN), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 -ter delle disp. att. codice civile.

2. La società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali o altre dipendenze, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio di competenza degli Enti partecipanti con semplice deliberazione dell'organo amministrativo purché risponda ad esigenze gestionali di economicità.

3. Il domicilio degli Enti partecipanti, così come dei membri degli organi amministrativi e di controllo, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel Registro delle Imprese.

**ART. 3. DURATA**

1. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

**ART. 4. SOCI**

1. Le quote della società appartengono integralmente agli Enti Pubblici partecipanti. La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 2470 del Codice Civile.

**ART. 5. OGGETTO SOCIETÀ**

1. La società ha per oggetto esclusivo l'attività di erogazione di servizi affidati e dagli Enti partecipanti, ed attività agli stessi connesse e/o complementari, strumentali o allo svolgimento delle funzioni, attraverso la produzione

di beni e servizi strettamente necessari per il conseguimento delle finalità istituzionali, al fine principale di gestire con ogni forma consentita dalla normativa di settore servizi e forniture in campo sociale, socio-sanitario e sanitario e precisamente:

a. partecipare, anche in forma associata e/o convenzionata alla programmazione e gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul territorio;

b. svolgere, anche in forma convenzionata, servizi assistenziali, riabilitativi e sanitari a vantaggio delle fasce deboli e dell'intera comunità mediante l'attivazione di presidi territoriali ovvero la fornitura di servizi domiciliari;

c. gestire, in convenzione con i Comuni o con l'Azienda sanitaria, servizi, trasporti e forniture domiciliari rivolti ad anziani, minori, persone diversamente abili, o a beneficio di categorie vulnerabili di cittadini residenti;

d. promuovere, gestire, sovrintendere o supervisionare strutture per comunità d'accoglienza, casa famiglia, asili nido, scuole materne, gruppi appartamento e comunità alloggio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e del terzo settore;

e. condurre, in rapporto con i Comuni e con altri soggetti istituzionalmente deputati, servizi alle fasce relative all'infanzia, all'adolescenza e alle diverse abilità quali: centri di aggregazione giovanile, centri estivi, assistenza domiciliare ai minori, dopo scuola, centri integrati servizi per l'infanzia, sitting, baby parking, informagiovani, centri socio-riabilitativi ed educativi, dopo di noi, progetti speciali;

f. realizzare, condurre e sovrintendere alla gestione di alloggi e strutture abitative per edilizia convenzionata agevolata da destinare in locazione a soggetti bisognosi anche mediante la costituzione di agenzie sociali per l'abitazione, ovvero la promozione di attività volte all'inserimento abitativo di residenti in difficoltà nel reperire un alloggio dignitoso;

g. favorire l'integrazione dei servizi sociali e sanitari anche mediante la realizzazione di strutture poliambulatoriali e la gestione convenzionata di presidi farmaceutici;

h. promuovere e condurre, anche in collaborazione con centri formativi, CTP (Centri territoriali permanenti), scuole e centri di ricerca, iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale dipendente e di ogni altro operatore o beneficiario afferente la rete dei servizi interessata;

i. contribuire allo studio ed elaborazione delle politiche sociali, allo scopo di offrire o suggerire alle istituzioni preposte nuovi modelli e strategie di lavoro sul

tema dell'integrazione sociale;

j. promuovere e gestire progetti e servizi d'accoglienza, assistenza ed integrazione sociale per soggetti bisognosi espressione di nuove povertà o povertà estreme (tossicodipendenza, disagio minorile, sofferenza psichica, ex carcerati, senza fissa dimora, minori stranieri non accompagnati, ecc.);

k. favorire l'inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà che non rientrano nella casistica prevista dalla normativa vigente sul collocamento obbligatorio;

l. realizzare attività di informazione, promozione e sensibilizzazione sui temi inerenti gli scopi sociali dell'Azienda, realizzabili principalmente attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, studi e ricerche e la realizzazione di pubblicazioni tematiche tese alla valorizzazione del patrimonio culturale di cui la Società è espressione.

2. Il conferimento dei servizi, nelle forme definite unilateralmente da parte degli Enti partecipanti, avviene in regime di affidamento diretto sulla base di Disciplinari (di esecuzione del servizio) che definiscono: la tipologia e il contenuto dei servizi, gli indicatori necessari per misurare la qualità dei servizi, i criteri e le modalità di computo degli oneri per i servizi erogati e le modalità di periodica informativa agli Enti partecipanti.

3. La società opera in via prevalente con gli Enti partecipanti. In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati per conto degli Enti partecipanti. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, in esse compresa l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali, nazionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione. È in ogni caso esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE - QUOTE - CONTRIBUTI**

#### **ART. 6. CAPITALE**

1. La società è a capitale interamente pubblico. Il capitale della società è di Euro 16.000,00 (sedecimila virgola zero zero). In caso di ingresso di nuovi soci l'Assemblea dei soci stabilisce le modalità di suddivisione o l'aumento di capitale.

#### ART. 7. VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'Assemblea ed alle condizioni e nei termini dalla stessa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e di questo Statuto.

2. Possono essere conferiti in società, in caso di aumento del capitale sociale, oltre al danaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, beni in natura e crediti, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 2464 cod. civ..

3. Nell'ipotesi di riduzione per perdite che incidono sul capitale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede legale della società della documentazione contemplata dal secondo comma dell'art. 2482-bis cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

4. L'assunzione della qualifica di Socio da parte di nuovi Enti comporta l'obbligo di affidamento alla società di almeno alcuni dei servizi esternalizzati a terzi fino al momento di ingresso nella società, nel rispetto dei diritti contrattuali di questi ultimi fatta salva la facoltà per l'Ente partecipante di internalizzarli.

#### ART. 8. CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI ALLA SOCIETÀ

1. Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività previste nell'oggetto sociale, la società può ricevere contributi volontari da parte degli Enti Partecipanti e di terzi.

2. Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti previsti dalla vigente legislazione gli Enti partecipanti possono effettuare versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che, in ogni caso, non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa bancaria e creditizia vigente.

#### ART. 9. FINANZIAMENTI

1. La società non può ottenere da parte degli Enti partecipanti, salvo che per gli articoli 2247 e 2482 ter cod. civ. aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, garanzia, ove abbia registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero abbia utilizzato risorse disponibili per il ripianamento delle perdite.

2. Sono consentiti trasferimenti straordinari a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento del servizio di pubblico interesse ovvero per realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei Conti, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni, al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse.

#### ART. 10. TRASFERIMENTO DI QUOTE

Le partecipazioni sono trasferibili, per atto tra vivi, solo a favore:

- di enti pubblici;
- di società a totale partecipazione pubblica.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse è richiesto il preventivo consenso dell'assemblea dei soci che si esprimerà con il voto dell'assemblea ordinaria.

Pertanto il socio che intenda alienare le proprie quote o costituire sulle stesse diritti reali o di garanzia, comunicherà con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, indicando l'Ente cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

Le quote potranno essere trasferite unicamente a favore di soggetti che non si trovino, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la società.

Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società.

La società dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, al socio la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la quota.

Nel caso in cui il gradimento venga negato, il socio avrà diritto di recedere dalla società a norma di legge.

### TITOLO III

#### GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ

#### ART. 11. ORGANI

1. Sono organi della società:

- a) L'Assemblea;
- b) L'Organo Amministrativo, costituito dall'Amministratore Unico, o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) L'Organo di controllo, costituito dal Sindaco unico o dal Collegio sindacale.

La revisione legale compete all'organo di controllo.

2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato o corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

### TITOLO IV

## **L'ASSEMBLEA**

### **ART. 12. ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis del Codice Civile, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci. Le decisioni sono adottate mediante delibera assembleare.

### **ART. 13. MATERIE RISERVATE ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che l'Organo di amministrazione o il Comitato di Controllo Analogo sottopongono alla sua approvazione.

1. Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) le modificazioni di questo statuto;
  - b) l'approvazione del bilancio, la capitalizzazione o distribuzione degli utili non derivanti dalla gestione diretta degli Enti partecipanti;
  - c) le operazioni societarie che comportino rilevanti modifiche agli equilibri economico-finanziari, alle modalità di gestione operativa, alla dimensione attuale e prospettica dell'organismo societario, in particolare l'adozione dei provvedimenti previsti dal quarto comma dell'art. 2482-bis cod. civ.;
  - d) la scelta di avvalersi di un Direttore Generale e la nomina dello stesso;
  - e) le acquisizioni e le dismissioni di partecipazioni societarie;
  - f) gli indirizzi generali di gestione dei servizi alla società affidati in house;
  - g) gli acquisti e le alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario stabilito dalla medesima Assemblea;
  - h) lo svolgimento delle attività non destinate agli Enti partecipanti di cui al precedente art. 5 comma 3, nonché gli indirizzi per le relative tariffe di fruizione dei servizi e dei beni;
  - i) l'assunzione di finanziamenti di qualsiasi genere ed importo;
  - j) lo scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento
3. devono essere precedute da una deliberazione—degli Organi competenti degli Enti partecipanti, con le modalità di cui ai commi primo e secondo dell'art. 7 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le decisioni dell'assemblea concernenti:
- a) la costituzione di nuove società;
  - b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - c) la trasformazione della società;
  - d) il trasferimento della sede sociale all'estero;

e) la revoca dello stato di liquidazione.

4. L'Assemblea può delegare all'Organo amministrativo il compimento degli atti conseguenti alle decisioni di cui ai precedenti commi.

#### ART. 14. CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede legale o anche al di fuori dalla sede legale purché nulla osti per i convocati.

2. La convocazione è effettuata tramite avviso inviato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, agli aventi diritto, nel proprio domicilio, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. A mero titolo esemplificativo, pertanto, la convocazione può avvenire mediante lettera raccomandata A/R, mediante lettera consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario, mediante altra forma di comunicazione telematica che confermi l'avvenuto ricevimento.

3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. L'Assemblea si considera validamente costituita anche se non convocata come sopra, quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti l'Organo di controllo siano presenti o comunque informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

6. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

7. Quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea da tenersi in via ordinaria per approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro 120 (centoventi) giorni, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questo caso la società dovrà comunque rendere il pre-consuntivo dell'esercizio precedente per consentire l'approvazione nei termini di legge previsti per gli Enti partecipanti (ex D.lgs. 118/2011).

#### ART. 15. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, Codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

2. L'Assemblea è presieduta dall'Organo amministrativo.

In caso di assenza o di impedimento degli indicati soggetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

3. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, anche estraneo alla società. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare costituzione di essa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea stessa, stabilire le modalità, non segrete, con cui il voto può essere espresso, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

5. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera svolta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario dell'adunanza o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale che deve contenere le indicazioni richieste dall'art. 2375 cod. civ.

7. L'assemblea, qualunque sia la decisione da prendere, in prima convocazione come in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti, computati in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta.

#### ART. 16. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dal rappresentante legale pro-tempore dell'Ente partecipante o suo delegato o dai legali rappresentanti degli Enti partecipanti o loro delegati in caso di pluralità di soci.

2. La delega può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale.

3. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco. Il socio può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

4. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società.

5. Possono intervenire in Assemblea i soci che hanno diritto di voto e coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

#### **TITOLO V**

##### **ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

**ART. 17. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

1. La società è amministrata da un Organo di amministrazione in persona di un Amministratore Unico.

2. L'Assemblea dei soci, con delibera motivata, avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi che non potranno superare i costi dell'Amministratore unico nell'esercizio in cui avviene la valutazione, qualora consentito dalla vigente legislazione attuativa dell'art. 11, comma 3 del d. lgs. n. 175/2016 in rapporto alle caratteristiche della società, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da n. 3 (tre) membri.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci. In caso di pluralità di soci si applica comunque l'art. 2449 del codice civile.

3. La nomina dell'Amministratore Unico o del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di amministrazione è deliberata dall'Assemblea con "doppia maggioranza", ovvero con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e degli Enti rappresentati.

4. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

5. Gli amministratori possono essere anche non soci.

6. In caso di organo collegiale è esclusa la carica di Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica.

7. L'Organo di Amministrazione dura in carica per non più di 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

8. L' Amministratore Unico o il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

9. La cessazione dell'Organo di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo

amministrativo viene ricostituito. Agli amministratori si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

10. Se nel corso del mandato viene a mancare l'Amministratore Unico, l'Organismo di Controllo provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

In caso di Consiglio di Amministrazione, qualora venga a mancare il Presidente del Consiglio di amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

11. Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del Consiglio di amministrazione diverso dal Presidente, questo provvede alla convocazione dell'Assemblea richiedendo la nomina del sostituto in conformità al presente articolo.

12. Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti i componenti il Consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

13. Gli amministratori devono rispettare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ..

#### ART. 18. REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa applicabile alla società.

2. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che:

- a) si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ.;
- b) si trovano in situazione di conflitto di interessi con la società;
- c) sono dipendenti degli Enti partecipanti;
- d) versano in ogni altra situazione di inconferibilità di incarico o incompatibilità di cui al D. Lgs 39/2013 e s.m.i e prevista dalla normativa applicabile alla società.

#### ART. 19. REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea dei soci, in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

2. Costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori:

- a) la grave o reiterata violazione degli obblighi di informativa previsti da questo statuto;
- b) l'inottemperanza degli indirizzi impartiti dagli Enti partecipanti;
- c) l'inottemperanza alle norme in materia di pubblicità e

trasparenza ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

d) il conseguimento da parte della società di un risultato economico negativo per due anni consecutivi, salvo che tale risultato economico sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dagli Organi preposti degli Enti partecipanti.

#### ART.20. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

1. L'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza, anche processuale della società e l'uso della firma sociale, che spettano a chi li sostituisce a norma di questo statuto e all'amministratore delegato, se nominato, nei limiti della delega conferitagli.

2. Coloro ai quali spetta la rappresentanza della società hanno facoltà di nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti e operazioni ovvero di determinate categorie di atti e operazioni.

#### ART.21. POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di amministrazione provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 2475 cod. civ.

#### ART. 22. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano, di norma nella sede legale della società o in altro luogo di concerto con tutti i componenti, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o fax contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi d'urgenza, con mezzi idonei a tracciarne l'avvenuta ricezione almeno 48 (quarantotto) ore prima.

2. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta ogni bimestre o quando ne faccia richiesta scritta uno degli altri amministratori in carica o quando sia richiesto dal Comitato per il Controllo analogo.

3. Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli amministratori

in carica.

Le determinazioni del Consiglio sono verbalizzate e tenute in ordine cronologico in apposito registro.

#### ART. 23. COMPENSO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. Agli amministratori può essere corrisposto, per le mansioni e le funzioni svolte, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio del mandato, un compenso nella misura e nelle forme che l'assemblea dei soci riterrà opportune, e comunque nel rispetto dell'art. 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dei criteri e limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 6 del medesimo art. 11 del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché delle disposizioni di legge applicabili alle società a capitale interamente pubblico locale.

### SEZIONE II

#### L'ORGANO DI CONTROLLO

#### ART. 24. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO - SINDACO UNICO O COLLEGIO SINDACALE

1. L'Organo di controllo è costituito, a seguito di decisione dell'Assemblea dei Soci, da un Sindaco unico o da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, così nominato dall'Assemblea. L'Organo di controllo deve essere composto da soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

2. Nella nomina dei componenti il Collegio sindacale deve essere garantito che, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012, il genere meno rappresentato ottenga un componente di detto organo; nel caso di cessazione in corso di mandato la sostituzione dei componenti deve avvenire in modo da garantire il rispetto di tale quota.

3. L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

4. L'Organo di controllo dura in carica per non più di tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. La cessazione dell'Organo per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo Organo.

5. Ciascun sindaco può essere rinominato non più di una volta.

### TITOLO VI

#### BILANCI E RELAZIONI- CONTROLLO ANALOGO

#### ART. 25. IL BILANCIO

1. L'esercizio sociale termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo amministrativo in conformità all'art. 2428 del Codice Civile e a quella dell'Organo di controllo (art. 2429 del Codice Civile) sono presentati e depositati presso la sede sociale a disposizione del Comitato per il Controllo Analogico e di

cui al successivo articolo 28 (ventotto), e successivamente dell'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea provvederà alla trattazione e all'approvazione del bilancio di norma tra 15 (quindici) giorni e 30 (trenta) giorni solari dal deposito e comunque non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 14 comma 7.

2. La società per le attività svolte nei confronti degli Enti partecipanti non ha finalità di lucro. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

3. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

#### ART. 26. RELAZIONE PREVISIONALE ANNUALE

1. L'Organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno predispose ed invia ai soci la relazione previsionale sull'attività della società, contenente la definizione di piani strategici e economici di breve e lungo periodo (annuale e triennale) della società stessa, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai Disciplinari di esecuzione dei servizi di cui all'art. 5 comma 2. Fanno parte dei suddetti piani, in particolare: il programma degli investimenti con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura; le previsioni del risultato economico di esercizio.

2. L'assemblea dei soci, in una riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione, autorizzando l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in esso previsti.

3. L'Organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del Codice civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato.

#### ART. 27. RELAZIONE SEMESTRALE SULL'ANDAMENTO

1. L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi societari, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che l'Organo di amministrazione trasmette al Comitato per il Controllo Analogo se istituito

e all'Assemblea dei Soci.

2. La relazione semestrale contiene, inoltre:

a) il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause;

b) il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

3. Inoltre, l'Organo di amministrazione trasmette al Comitato per il Controllo Analogo e all'Assemblea dei soci entro 45 giorni il pre-consuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

Art. 28 – CONTROLLO DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI

1. Gli enti pubblici soci procedono all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo attraverso:

1) L'approvazione del budget annuale e pluriennale della società e con altre forme ritenute idonee e necessarie ed in particolare nelle forme stabilite nell'ambito di apposito patto parasociale secondo lo schema adottato e deliberato dal Consiglio di Amministratore del socio fondatore prima dell'ingresso di nuovi soci nella compagine societaria.

2. Il Patto parasociale deve essere approvato dagli Organi competenti di tutti gli Enti partecipanti e sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali ed è portato a conoscenza della società con apposito atto in Assemblea.

3. Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la Società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità;

a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto e precisamente:

a.1 con riferimento al controllo sull'andamento economico gestionale:

a.1.1 controllo preventivo: attraverso la predisposizione, a cura dell'organo amministrativo, del Bilancio di previsione (budget annuale e piano triennale);

a.1.2 controllo concomitante: attraverso la predisposizione di relazioni periodiche semestrali;

a.1.3 controllo consuntivo: attraverso l'approvazione del Bilancio consuntivo che contiene anche una relazione sugli eventuali scostamenti rispetto al Bilancio di previsione;

a.2 con riferimento al controllo sulla qualità dell'amministrazione:

a.2.1 attraverso la limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo con espansione dei poteri in capo ai soci che divengono di natura autorizzatoria all'Organo

amministrativo per le attività più rilevanti e strategiche che devono essere approvate nel Bilancio di previsione e qualora non vi siano previste devono essere autorizzate autonomamente sempre dai soci;

a.2.2 attraverso la riserva di potere autonomo all'Ente socio in talune decisioni che riguardano la gestione del proprio servizio;

a.2.3 attraverso l'adozione dei modelli organizzativi della legge 231/2001, della legge 19/2012 s.m.i. e delle procedure di trasparenza ex D.lgs. 33/2013 s.m.i., nonché l'adozione del regolamento per il reclutamento del personale ex art. 18 del D.L. 112/2008 e rispetto delle procedure previste dal D.lgs. 50/2006 s.m.i. per la scelta del contraente nei contratti passivi di appalto;

a.3 con riferimento ai poteri ispettivi:

a.3.in relazione all'obbligo dell'Organo amministrativo di trasmettere all'Ente socio i dati e le informazioni previste dal presente statuto; in relazione all'obbligo dell'organo amministrativo di relazionare all'Ente socio;

a.4 con riferimento alla dipendenza della Società dagli enti soci in materia di strategia e politiche aziendali;

a.4.1 attraverso le decisioni più rilevanti e strategiche quali le politiche aziendali rimesse alla competenza degli Enti soci.

b) mediante la definizione da parte degli Enti soci di disciplinari/contratti per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle norme di settore, degli statuti degli Enti soci e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla Società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

#### ART. 29. COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO

1. Con l'ingresso di altri Enti Pubblici nella compagine sociale si istituisce di diritto un Comitato per il Controllo Analogo il cui funzionamento e compiti sono quelli previsti da apposito Regolamento per il controllo analogo sulle società in house secondo lo schema predisposto ed adottato dall'Ente socio fondatore, Regolamento che gli altri Enti partecipanti dovranno a loro volta adottare.

2. La società ed i suoi organi e dipendenti sono tenuti ad adempiere alle decisioni assunte dal Comitato per il Controllo Analogo.

3. Le decisioni inerenti alle materie disciplinate dal patto parasociale di cui all'art. 28 vengono approvate con "doppia maggioranza", ovvero con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e degli Enti rappresentati, in deroga a quanto previsto dall'art. 15.

#### ART. 30. RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

1. La società indica nella Relazione annuale sul governo

societario, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.175/2016, gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

- a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;
- b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;
- c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

2. La Relazione annuale sul governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle lettere da a) a d) del comma 1 del presente articolo.

3. La Relazione è presentata dall'Organo amministrativo al Comitato di Controllo di Coordinamento e di Indirizzo Analogo se istituito e, successivamente, all'Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art. 14 (quattordici), per la sua approvazione.

4. Qualora la società, a seguito di specifica valutazione, non ritenga sussistente l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 1, dà conto delle ragioni a base della scelta all'interno della Relazione sul governo societario.

## **TITOLO VII**

### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **ART. 31. SCIOGLIMENTO**

1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, l'Organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea.

3. L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, con la maggioranza richiesta dal Codice civile, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore o, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, i poteri di rappresentanza anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto

compatibile.

4. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca dei liquidatori valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile.

#### **TITOLO VII**

#### **NORME FINALI**

#### **ART.32. NORME FINALI**

1. Per tutto quanto non contemplato da questo statuto, si fa riferimento alle disposizioni relative alle società a partecipazione pubblica, in particolare alle società in house, nonché alle norme dettate dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, alle norme dettate per le società per azioni ed alle norme generali di diritto privato.

F.to Paolo Panontin

F.to Colussi Margherita

F.to Bonardi Tiziana

F.to Viotto Luca

F.to Romano Jus (L.S.)

ATTO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DI  
PORDENONE NEI TERMINI DI LEGGE.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE  
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22  
DEL D.LGS. N. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO  
IMPRESE, IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE.